

3955/2016



**TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE**

Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella

Udienza del 18/9/2018

All'udienza odierna è presente per parte attrice l'avv. [REDACTED], mentre per parte convenuta l'avv. Franco Di Stefano. Gli stessi procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione. È altresì presente ai fini della pratica forense l'avv. Francesca Di Stefano

Il G.I.

Si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice

Dott.ssa Rossella Pezzella





REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile

In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 3955 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, posta in deliberazione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 18.9.2018 e vertente tra

tra

[REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. **[REDACTED]**, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sora (FR) **[REDACTED]**
-attrice-

E

BANCA DEL FUCINO S.P.A. (P.I. 00923361000), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Eramo e Franco Di Stefano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sora (FR) via C. Cattaneo n. 86
- convenuta -

OGGETTO: azione di nullità- azione di ripetizione



CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 18.9.2018 le parti concludevano come da verbale in pari data.

Dando lettura, all'udienza odierna del 18.9.2018, del dispositivo e delle seguenti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ~~██████████~~ ~~██████████~~, in persona del legale rappresentante p.t., ha evocato in giudizio la Banca Del Fucino s.p.a. deducendo che, in relazione al rapporto di conto corrente n. 31247460020855, l'istituto di credito convenuto applicava interessi usurari e anatocistici nonché tassi, competenze, oneri, remunerazioni e spese illegittime; che dalla rideterminazione del conto corrente per cui è causa, epurato dagli addebiti illegittimi effettuati dalla banca convenuta nel corso del rapporto bancario, emerge la titolarità in capo alla società attrice di un credito di euro 23.936,65, oltre interessi.

Sulla base di tali deduzioni la società attrice ha chiesto l'accertamento della illegittima applicazione di interessi debitori ultralegali, anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni collegate al credito erogato dalla banca; la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma complessiva di euro 23.936,65, oltre interessi; l'accertamento della perpetrazione da parte della Banca Fucino s.p.a. del reato di usura oggettiva e soggettiva. Si è costituita in giudizio la Banca Del Fucino s.p.a. contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree. La causa, istruita con prova documentale, veniva posta in deliberazione all'udienza del 18.9.2018.



1.1. Preliminarmente, si evidenzia che, in applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., verranno esaminati i motivi di merito della domanda attorea in quanto suscettibili di assicurare la definizione del giudizio, pur in presenza delle questioni poste da parte convenuta.

La Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata (Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).

2. Ciò posto, si ritiene che le domande proposte dalla società Ga.Do. Trasporti s.r.l. non possano trovare accoglimento per i seguenti motivi in fatto e in diritto.

Oggetto della presente controversia è la declaratoria di nullità delle clausole con cui la banca convenuta ha previsto l'applicazione di interessi asseritamente usurari e anatocistici nonché di commissioni di massimo scoperto e di remunerazioni a qualsiasi titolo collegate alla erogazione del credito.

Tuttavia, va evidenziato che parte attrice, seppur onerata, non ha provveduto al deposito del contratto di conto corrente n. 31247460020855 e agli estratti conto relativi all'intero rapporto contrattuale per cui è causa.

Invero, costituisce principio generale quello per cui l'attore che propone l'azione di ripetizione ha l'onere di produrre il contratto e gli estratti



conto nella loro interezza, ciò al fine di provare l'ammontare esatto delle somme oggetto della domanda di ripetizione (cfr. Trib. Milano, 8 aprile 2010; Trib. Milano 24 settembre 2013).

Cosicché, deve evidenziarsi che l'omessa produzione del contratto comporta per la società attrice l'impossibilità di dimostrare le nullità delle clausole negoziali oggetto di censura.

Né ad una diversa conclusione può giungersi valorizzando il fatto che la ~~XXXXXXXXXXXX~~ nell'atto di citazione ha chiesto di ordinare alla banca la produzione del contratto in originale ai sensi dell'art. 210 c.p.c..

Ciò in quanto, dalla documentazione versata in atti emerge che la Banca del Fucino s.p.a., a seguito della missiva del 21.5.2015 con la quale la società attrice richiedeva copia del contratto di conto corrente n. 31247460020855, informava quest'ultima che *"la documentazione richiesta è a disposizione presso la ns. Agenzia di Sora"* (cfr. allegato all'atto di citazione).

Orbene, nonostante l'invito della banca convenuta ad estrarre copia della documentazione relativa al rapporto bancario di cui era in possesso, la società attrice rimaneva inerte.

Sul punto, va detto che costituisce principio generale quello per cui, in tema di prove, non può supplirsi all'onere di dimostrare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, integrando, tra l'altro, l'inosservanza all'ordine di esibizione, quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 20104/2009).

In altri termini, presupposto per l'emanazione di tale ordine è che la parte si trovi nell'impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i



documenti necessari per la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio.

Al contrario, nel caso di specie la società attrice, nonostante la manifestata disponibilità della banca convenuta, non provvedeva al ritiro della documentazione bancaria essenziale per la dimostrazione dei fatti dedotti nel presente giudizio.

Il che impedisce a questo Giudice di accertare l'applicazione da parte della Banca Del Fucino s.p.a., in relazione al ~~rapporto di conto corrente~~ n. 31247460020855, di interessi usurari, anatocistici, nonché di commissioni di massimo scoperto e altre remunerazioni eventualmente non pattuite o in misura difforme da quanto concordato (cfr. Tribunale di Modena 7.3.2017; Tribunale di Savona 2.6.2014; Tribunale di Roma 1.4.2010; Tribunale di Bari 2.12.2008).

Difatti, con specifico riferimento all'asserito addebito da parte della banca convenuta di interessi anatocistici, la mancata produzione del contratto di conto corrente non permette di accertare la dedotta nullità della relativa clausola, atteso che il contratto di conto corrente, secondo quanto allegato da parte attrice, sembra esser stato concluso dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000, che ha previsto la legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale/annuale degli interessi attivi a partire dal 1/7/2000, purché regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata in contratto.

Stesse conclusioni possono essere formulate con riferimento alla censura per cui la banca convenuta avrebbe applicato commissioni di massimo scoperto e altre remunerazioni, in quanto l'omessa produzione del contratto di conto corrente impedisce di accertare eventuali nullità delle relative pattuizioni ovvero addebiti difformi da quanto concordato.

Priva di pregio, inoltre, appare la deduzione di parte attrice per cui la giurisprudenza ammette la deroga al requisito della forma scritta ex art.



117 comma 2 TUB per il contratto di apertura di credito, in quanto l'operatività di tale deroga è limitata alle ipotesi in cui il regolamento di tale negozio sia già stato previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto (cfr. Cass. n. 7763/2017), che, nel caso che qui ci occupa, non risulta versato in atti.

Né a tale deficit probatorio può supplirsi attraverso una consulenza tecnica contabile, pure richiesta da parte attrice, atteso che l'eventuale ricalcolo del saldo del rapporto bancario presuppone quale punto di partenza la disamina delle condizioni contrattuali pattuite al fine di verificare se ed in che limiti la banca abbia applicato interessi illegittimi o difforni da quanto concordato.

Al riguardo si ricorda che, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 2205/1996; Cass. n. 26083/2005; Cass. n. 7097/2005; Cass. n. 17555/2002; Cass. n. 15399/2002; Cass. n. 3374/2008).

Ad ogni modo, anche a non voler considerare decisivi tali rilievi, con specifico riferimento alla censura di parte attrice per cui la banca convenuta avrebbe applicato interessi usurari, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza anche di legittimità, la parte che contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e comunque di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi



soglia (Trib. Latina, 28 agosto 2013; Trib. Nola, 9 gennaio 2014; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941, secondo cui la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio *iura novit curia* di cui all'art. 113 c.p.c. da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto, ragion per cui l'onere di allegazione gravante sulla parte che deduca l'applicazione di interessi usurari comprende anche la produzione dei decreti appena citati).

Orbene, da tali principi deriva che la censura relativa all'usurarietà del tasso passivo applicato dalla banca nel rapporto bancario in oggetto risulta comunque priva di fondamento in quanto parte attrice non ha provato l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, neppure mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.

Ad ogni modo, non si può trascurare il fatto che parte attrice ha contestato il superamento del c.d. tasso-soglia in trimestri successivi alla conclusione del contratto di conto corrente per cui è causa, così denunciando un fenomeno di usurarietà sopravvenuta.

Tuttavia, sul punto le Sezioni Unite hanno chiarito che sarebbe impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p., in relazione al quale, deve considerarsi il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento, perché così impone la norma d'interpretazione autentica (sent. n. 24675/2017).

Pertanto, avendo censurato parte attrice un fenomeno di usurarietà sopravvenuta, deve escludersi l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 1815 c.c. che, in caso di addebito di interessi usurari, garantisce il



diritto alla restituzione degli interessi illegittimi eventualmente corrisposti.

Inoltre, si evidenzia che la forma di tutela prevista dall'art. 1815 c.c. non è neppure invocabile in caso ~~di eventuale accertamento~~ di fenomeni di usura soggettiva posti in essere dalla banca, ciò in quanto tali condotte possono avere rilievo esclusivamente sotto il profilo risarcitorio.

Tuttavia, parte attrice, pur avendo dedotto la configurazione nel caso che qui ci occupa della usura soggettiva, non ha formulato nessuna specifica domanda di risarcimento, inoltre, le allegazioni di parte attrice si presentano generiche e prive di qualsivoglia riscontro probatorio.

Infine, con riferimento alla illegittimità delle pattuizioni su commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni varie dedotta da parte attrice, va comunque evidenziato che le generiche deduzioni rendono l'azione meramente esplorativa, limitata ad un elenco astratto e generale di invalidità le cui eccezioni sono, pertanto, inammissibili.

Alla luce di quanto esposto, quindi, deve ritenersi che le domande avanzate di nullità, di ripetizione e di accertamento non possono trovare accoglimento per difetto di prova, con assorbimento di ogni altra questione.

3. Le spese di lite per il presente procedimento, liquidate in conformità al d.m. n. 55/2014, seguono la soccombenza.

3.1. Infine, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per assenza di prova in ordine ai presupposti della invocata responsabilità.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:



1)rigetta le domande di nullità, di ripetizione e di accertamento proposte dalla società ██████████ nei confronti della Banca Del Fucino s.p.a.;

2)condanna la ██████████ alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della Banca Del Fucino s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge e cpa,

3)rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Cassino, 18 settembre 2018

Il Giudice

Dott.ssa Rossella Pezzella

